

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 245

a iniziativa del Consigliere Traversini

presentata in data 17 ottobre 2018

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2013, N. 13
“RIORDINO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE E FUSIONE
DEI CONSORZI DI BONIFICA DEL FOGLIA, METAURO E CESANO, DEL MUSONE,
POTENZA, CHIENZI, ASOLA E ALTO NERA, DELL’ASO,
DEL TENNA E DEL TRONTO”

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 13/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto), dopo la parola: "idraulica" sono aggiunte le parole: ", idrogeologica e di presidio."

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 13/2013)

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente:
"d) Tenna, Aso e Tronto;"

2. Le lettere e) ed f) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2013 sono abrogate.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 13/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2013 le parole: "dalle Province" sono sostituite dalle seguenti: "dal consorzio di Bonifica di cui all'articolo 5".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 13/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 13/2013 dopo la parola: "forestale)" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dalle attività di mitigazione del dissesto idrogeologico minore e di manutenzione delle strade private di uso pubblico, nei limiti determinati dal piano di classifica di cui all'articolo 16".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2013 la parola: "solo" è soppressa e dopo la parola: "civile" sono aggiunte le seguenti: "e degli obblighi civilistici gravanti sugli stessi in relazione alle opere di mitigazione del dissesto e alla manutenzione delle strade private di uso pubblico di cui al comma 1".

3. Il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 13/2013 è abrogato.

4. Il comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:

"8. I soggetti gestori del servizio idrico integrato concorrono alle spese occorrenti per le attività individuate nel piano di classifica per il beneficio dello scolo delle acque reflue nel reticolo idraulico regionale versando un canone annuo corrispondente ai volumi fatturati. Il canone è determinato

dalla Regione in sede di approvazione del piano di classifica e costituisce parte della componente ambientale della tariffa.”.

5. Il comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 13/2013 è abrogato.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 13/2013)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della l.r. 13/2013 sono abrogati.

Art. 6

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 13/2013)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/2013, dopo la parola: “comprensorio” sono aggiunte le seguenti: “, di cui almeno sei delle aree montane”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 13/2013)

1. Il comma 11 dell'articolo 9 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:

“11. L'assemblea del consorzio è composta da ventinove componenti, in ragione di sette per ognuno dei comprensori di cui al comma 2 dell'articolo 2, più un rappresentante delle associazioni ambientaliste.”.

2. Il comma 12 dell'articolo 9 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:

“12. Nei comprensori di cui al comma 2 dell'articolo 2, quattro degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, due ai designati dall'assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale.”.

3. Il comma 14 dell'articolo 9 della l.r. 13/2013 è abrogato.

Art. 8

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 13/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2013 le parole: “sei membri” sono sostituite dalle parole: “nove membri” e le parole: “tre preferenze” sono sostituite dalle parole: “cinque preferenze”.

Art. 9

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 13/2013)

1. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente:

“h) può svolgere per conto dello Stato, della Regione e dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3, la progettazione e l’esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza, fatta salva l’applicazione della disciplina statale ed europea in materia di contratti pubblici;”.

Art. 10

(Modifica all’articolo 16 della l.r. 13/2013)

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 13/2013 è aggiunta la seguente:
“c bis) beneficio della viabilità privata ad uso pubblico.”.

Art. 11

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.